



# **COMUNE DI PEROSA ARGENTINA**

Città Metropolitana di Torino

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI**



Adottato con deliberazione consiliare  
n. 31 in data 28 dicembre 2017

## SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto .....	3
Art. 2 – Destinatari .....	3
Art. 3 - Aree di intervento.....	3
Art. 4 – Tipologie di intervento.....	3
Art. 5 - Trasparenza e informazione .....	4
Art. 6 - Presentazione dell’istanza .....	4
Art. 7 – Istruttoria .....	5
Art. 8 - Concessione di contributi a sostegno dell’attività ordinaria di enti e associazioni.....	6
Art. 9 - Concessione di contributi a enti e associazioni per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti.....	6
Art. 10 - Concessione di contributi in conto capitale .....	6
Art. 11 - Materiale informativo .....	7
Art. 12 - Concessione di contributi a persone fisiche per il sostegno economico.....	7
Art. 13 –Istanza e provvedimento .....	7
Art. 14 – Modalità di richiesta .....	7
Art. 15 – Entrata in vigore .....	8

## **CAPO I FINALITÀ**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o da specifici atti amministrativi, quali convenzioni, regolamenti, protocolli d'intesa, accordi.

### **Art. 2 – Destinatari**

1. La concessione dei benefici economici previsti dal presente regolamento può essere disposta a favore di:
  - a) enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
  - b) associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale;
  - c) persone fisiche per il sostegno economico delle stesse.

### **Art. 3 - Aree di intervento**

1. Il Comune di Perosa Argentina, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire lo sviluppo dei seguenti settori:
  - a) incentivazione della pratica sportiva e ricreativa;
  - b) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e realizzazione di eventi culturali;
  - c) mantenimento dei valori storici ed ambientali;
  - d) promozione turistica;
  - e) attività di carattere socio-assistenziale e di tutela della salute pubblica;
  - f) sostegno umanitario in caso di calamità;
  - g) potenziamento servizi di pubblica utilità

### **Art. 4 – Tipologie di intervento**

1. Gli interventi, sotto forma di contributi o benefici economici, si distinguono in diretti ed indiretti.
2. Sono interventi diretti i contributi economici che il Comune può erogare ai sensi del presente

Regolamento nelle seguenti tipologie :

- a. contributi economici per il sostegno alla attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;
  - b. contributi economici per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, da parte di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
  - c. contributi economici a enti pubblici e aziende private, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, sia di proprietà comunale che di proprietà di terzi, utilizzati dai soggetti medesimi per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate all'art. 3, qualora non previsti in appositi accordi o convenzioni;
  - d. contributi economici a persone fisiche residenti nel Comune di Perosa Argentina per il sostegno economico delle stesse;
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali. Per il sostegno ai programmi di cooperazione internazionale e agli interventi di solidarietà internazionale si applica il limite di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti).
4. Sono interventi indiretti la concessione, da parte del Comune, del patrocinio, disciplinata al capo IV del presente regolamento.

#### **Art. 5 - Trasparenza e informazione**

1. L'Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubblici e privati e di tutta la cittadinanza.
2. Il Comune di Perosa Argentina pubblica sul proprio sito istituzionale, secondo le norme di legge vigenti:
  - a. il presente regolamento e gli altri atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di benefici economici per i diversi settori di intervento;
  - b. i singoli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, con particolare riferimento alla tutela dei dati riguardanti la salute e la condizione socio-economica dei beneficiari di tali vantaggi economici.

### **CAPO II PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

#### **Art. 6 - Presentazione dell'istanza**

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda al protocollo comunale.
2. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno pervenire

entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce il contributo ed essere corredate da:

- dichiarazione di avvenuta iscrizione dell'associazione, comitato, fondazione, altra istituzione di carattere privato, all'Albo Comunale delle Associazioni, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione all'albo.
3. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno pervenire almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'attività ed essere corredate da:
    - a. programma completo della manifestazione o relazione analitica del progetto- iniziativa;
    - b. preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell'iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.
  4. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), firmate dai legali rappresentanti degli enti e aziende, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato interessate dovranno essere corredate da:
    - a. copia del progetto dell'intervento di conservazione e/o ampliamento dell'impianto o della struttura con analisi dettagliata dei costi preventivati o, in mancanza, preventivo di spesa;
    - b. relazione da cui risulti la funzionalità dell'intervento al miglioramento delle modalità di svolgimento di attività rientrante tra quelle indicate all'art. 3.
  5. Le domande intese ad ottenere i contributi a persone fisiche, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), firmate dal richiedente devono essere corredate dalla documentazione prevista dalla specifica modulistica predisposta dai Servizi Socio-Assistenziali per ciascuna tipologia di intervento economico.

La tempistica prevista per la presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3 potrà essere derogata in sede di atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale con che vi sia la relativa disponibilità finanziaria.

#### **Art. 7 – Istruttoria**

1. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione. Parimenti, la richiesta di erogazione del contributo economico può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.
2. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
3. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli nei confronti del soggetto giuridico di cui è legale rappresentante e nel cui interesse ha presentato la domanda di contributo economico, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. Le domande di assegnazione di contributo economico sono sottoposte al parere consultivo obbligatorio della Giunta Comunale affinché esprima, con atto di indirizzo, la propria valutazione relativamente alla corrispondenza delle finalità perseguite dalla singola iniziativa con le linee programmatiche di governo dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle priorità dell'azione amministrativa stabilite con il Piano Economico di Gestione dell'anno di riferimento.
5. La valutazione delle domande di erogazione di contributo economico di cui al presente regolamento avverrà in attuazione dei principi fondamentali di sana gestione del bilancio comunale e, pertanto, l'ammontare del contributo economico non dovrà essere superiore al costo che il Comune dovrebbe supportare se realizzasse direttamente l'iniziativa.

### **CAPO III**

#### **CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

##### **Art. 8 - Concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria di enti e associazioni**

L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, avviene in unica soluzione, di norma entro il 30 novembre.

##### **Art. 9 - Concessione di contributi a enti e associazioni per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti**

L'erogazione dei contributi finanziari per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, viene disposta, di norma, entro 60 giorni dalla chiusura del termine di presentazione dell'istanza.

Entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, iniziativa, progetto, l'ente, azienda o associazione deve presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute e le entrate riscosse per la manifestazione, iniziativa, progetto stessi. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

##### **Art. 10 - Concessione di contributi in conto capitale**

L'erogazione dei contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, viene disposta, di norma, entro 60 giorni dalla chiusura del termine di presentazione dell'istanza.

Entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, l'ente, azienda o associazione deve presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

Nei preventivi di spesa e nei rendiconti relativi agli interventi non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente, azienda o associazione e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito agli interventi per i quali viene accordato il contributo finanziario.

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

### **Art. 11 - Concessione di contributi a persone fisiche per il sostegno economico**

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite

L'erogazione dei contributi viene disposta, previa apposita relazione dei competenti servizi socio-assistenziali, di norma entro 60 giorni dal termine del procedimento istruttorio.

### **Art. 12 - Materiale informativo**

Gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Perosa Argentina.

Gli enti pubblici e privati, le aziende e società sportive, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti ovvero a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Perosa Argentina.

## **CAPO IV PATROCINIO**

### **Art. 13 –Istanza e provvedimento**

Il patrocinio è l'espressione dell'apprezzamento, adesione e sostegno concesso dal Comune a iniziative pubbliche o private ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive e per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico della comunità locale e si manifesta con la facoltà data al richiedente di utilizzare il logo del Comune.

La concessione del solo patrocinio non comporta in alcun caso oneri e assunzione di spese, né concessione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di agevolazioni e vantaggi economici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo agevolato o gratuito di sale o attrezzature comunali, l'assunzione a carico del bilancio comunale di spese per acquisto di beni e servizi, ecc.

La concessione del patrocinio compete al Sindaco o, qualora sia accompagnato da concessione di agevolazioni e/o vantaggi economici, alla Giunta Comunale.

### **Art. 14 – Modalità di richiesta**

I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata da:

- descrizione dell'iniziativa

- programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione
- bozza del materiale pubblicitario

L'istruttoria dovrà essere conclusa entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine sarà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.

Il provvedimento autorizzativo sarà emanato dal Sindaco, ovvero dalla Giunta Comunale nel caso di cui al precedente art. 13 comma 4, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto stabilito in tema di sospensione del provvedimento di cui al comma precedente.

#### **Art. 15 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno che diventa esecutiva la deliberazione consiliare che lo approva.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati", approvati con deliberazione C.C. n. 145/1990 e s.m.i., il regolamento "per il patrocinio da parte del Comune di manifestazioni e iniziative", approvato con deliberazione C.C. n. 27/2006 e s.m.i.